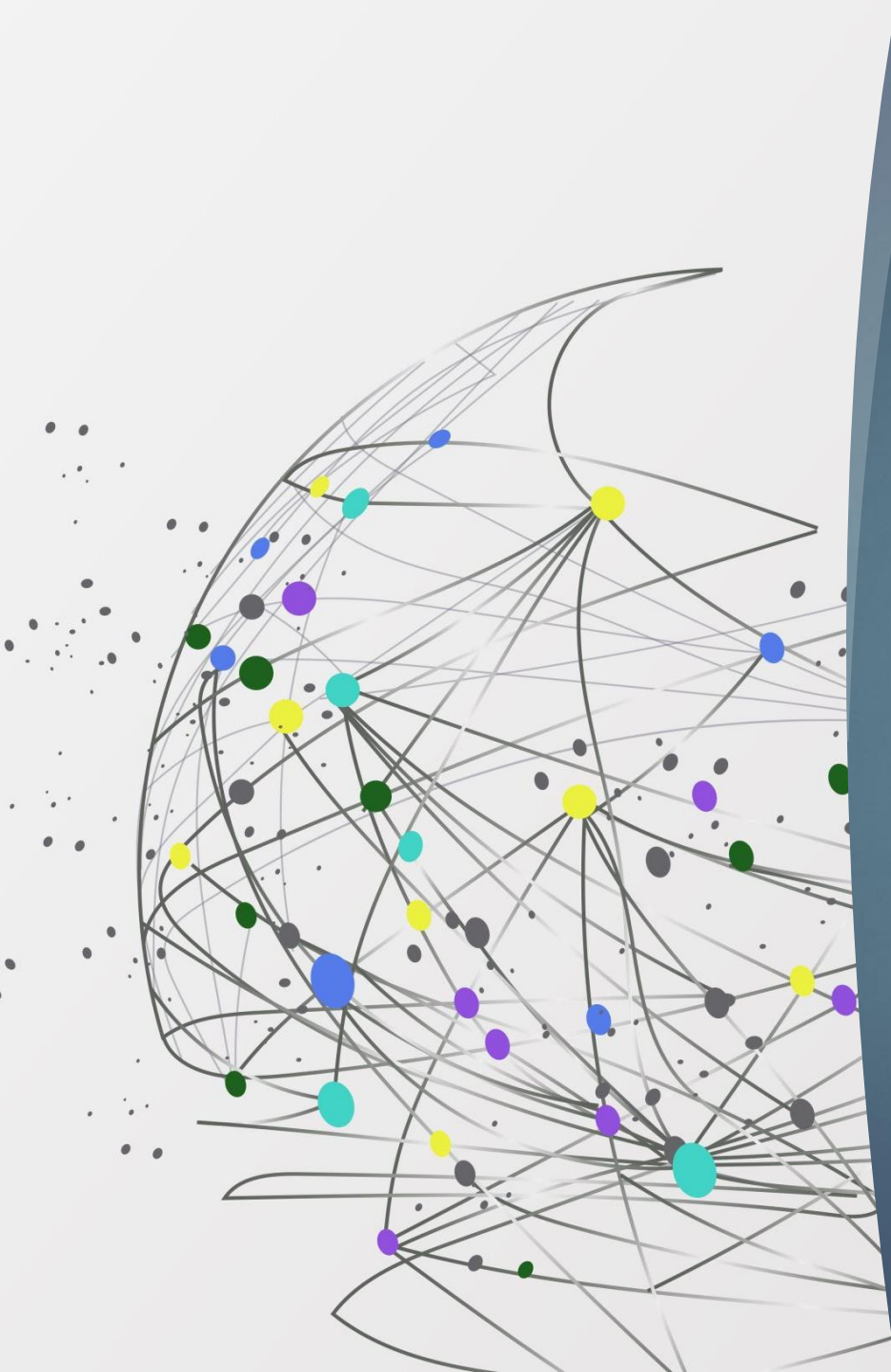




PEI e PDP:
non solo un atto
amministrativo...

LA NORMATIVA VA MOLTO OLTRE!

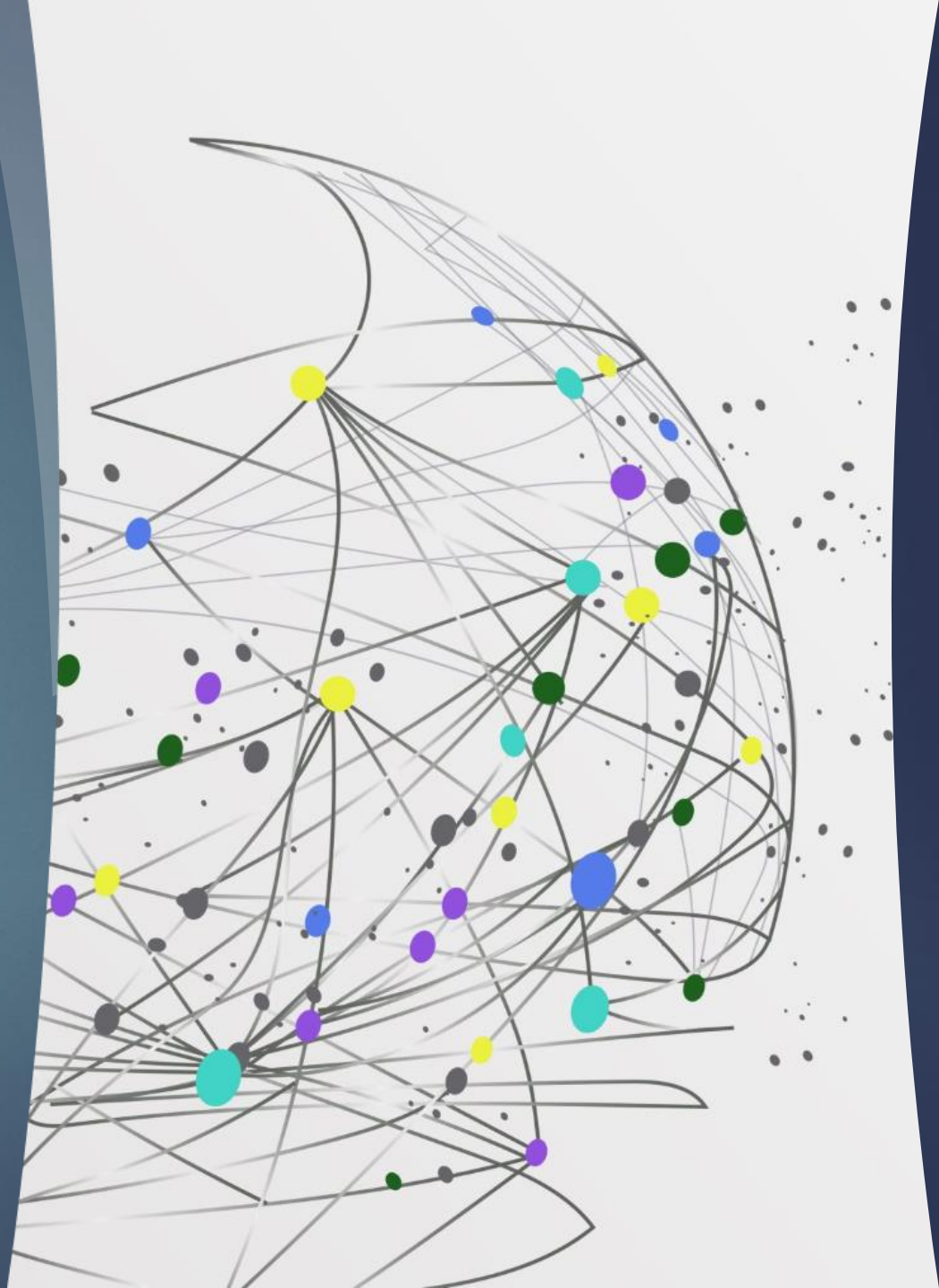
16 GENNAIO 2024

Simonetta Bralia e Luigi Macchi

PEI e PDP: non solo un atto amministrativo...

LA NORMATIVA VA MOLTO OLTRE!

- ▶ La carta costituzionale è l'origine
- ▶ La legge 104 e non solo
- ▶ Il nuovo pei: un pensiero nuovo che chiede azioni
- ▶ La legge 170 e le linee guida
- ▶ La direttiva ministeriale 2012 ed oltre
- ▶ Docenti: Giudici o allenatori? Il d.lvo 62/2017 e la valutazione





La carta costituzionale è l'origine

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i **diritti inviolabili dell'uomo**, sia **come singolo**, sia nelle **formazioni sociali ove si svolge la sua personalità**, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di **solidarietà** politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno **pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge**, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di **condizioni personali e sociali**. **È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale**, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, **impediscono il pieno sviluppo della persona umana** e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 34

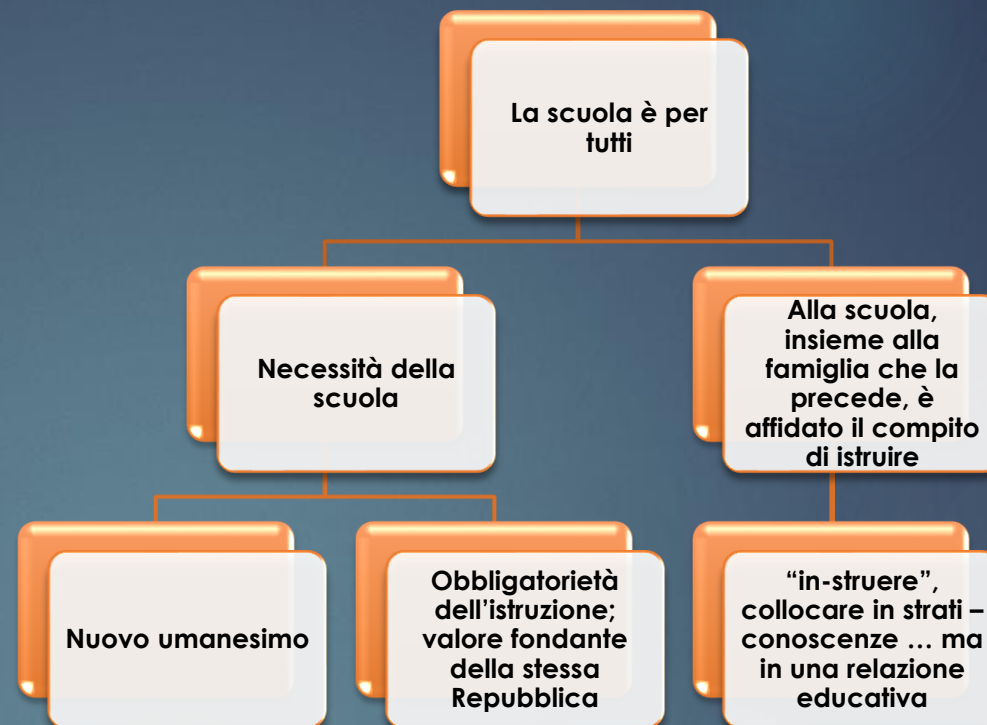
La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni (10 ora), **è obbligatoria e gratuita**. I **capaci e meritevoli**, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.



Art. 34

La carta
costituzionale è
l'origine

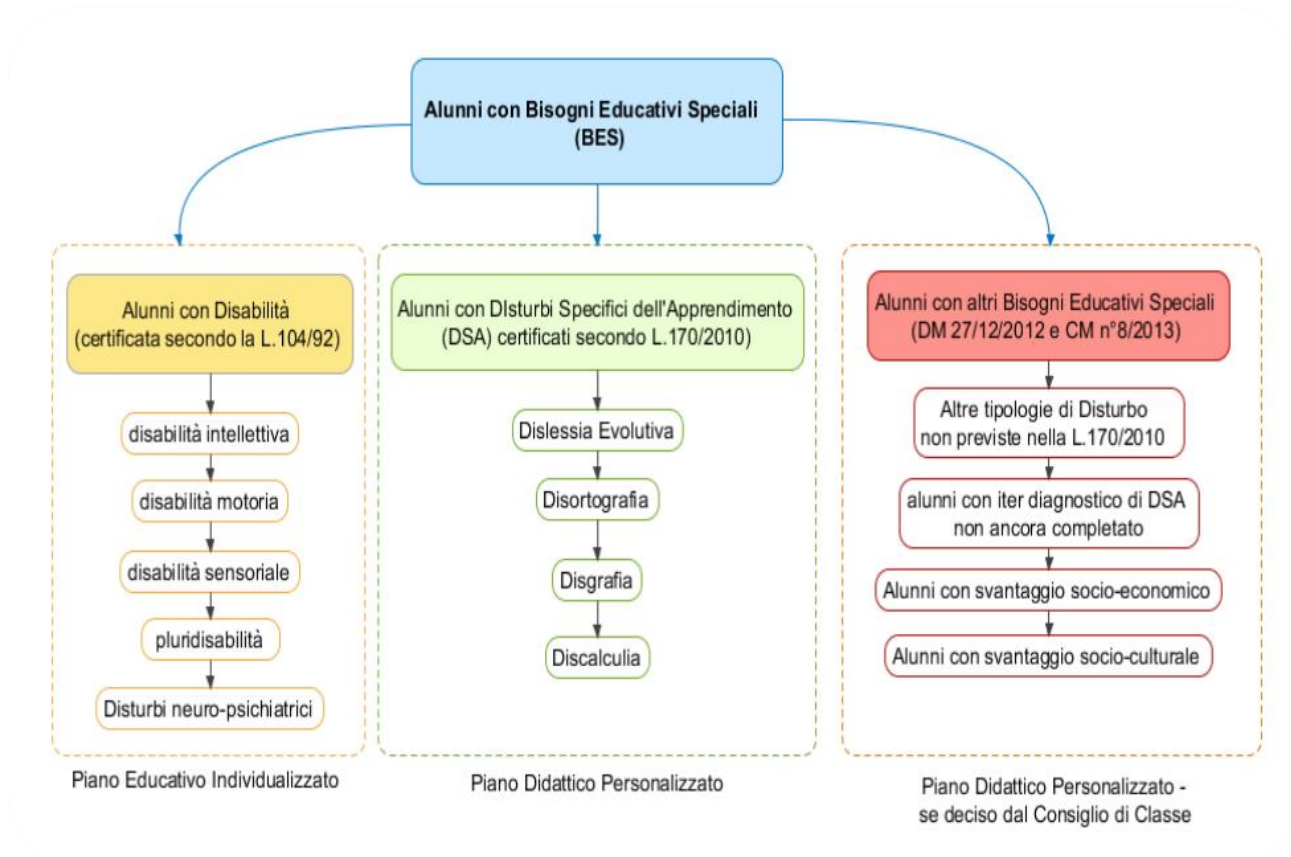


Insegnare a ricomporre i grandi oggetti della conoscenza ... in una prospettiva complessa ...

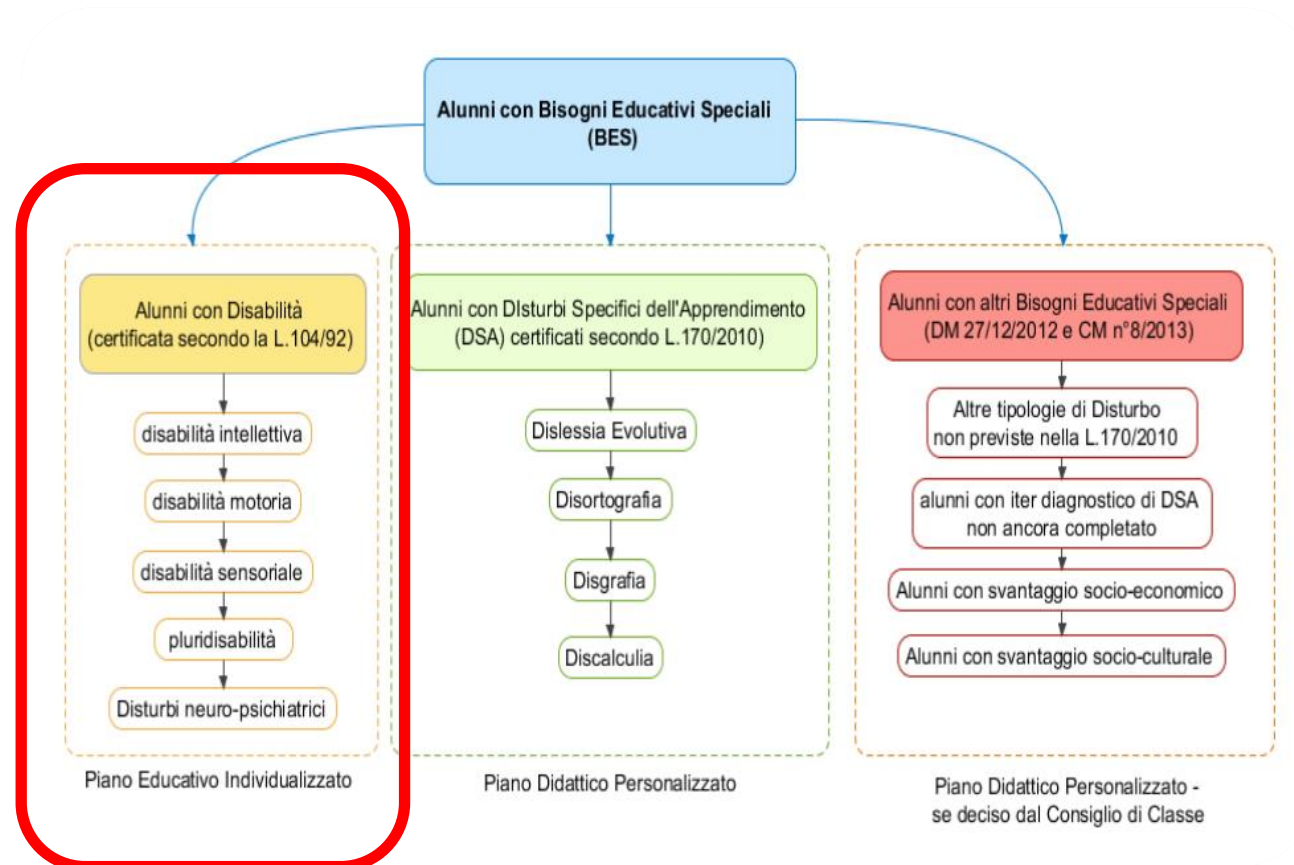
Promuovere i saperi propri di un nuovo umanesimo: ... aspetti essenziali dei problemi ... agire e vivere in un mondo in continuo cambiamento ...

... i grandi problemi possono essere affrontati e risolti solo attraverso una grande collaborazione non solo fra le nazioni, ma anche fra le discipline e fra le culture.

BES – bisogni educativi speciali



BES – bisogni educativi speciali



La legge 104 e
non solo

La Legge n. 517
04/08/1977

La Legge n. 517 04/08/1977

Art. 2

....

Nell'ambito di tali attività la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicaps con la prestazione di insegnanti specializzati assegnati ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, anche se appartenenti a ruoli speciali, o ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820.

Devono inoltre essere assicurati la necessaria integrazione specialistica, il servizio socio-psicopedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale.

Art. 7

Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio ... iniziative di sostegno, anche allo scopo di realizzare **interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni**.

Nell'ambito della programmazione di cui al precedente comma sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps da realizzare mediante l'utilizzazione dei docenti, ... in possesso di particolari titoli di specializzazione, ...

Le **classi** che accolgono alunni portatori di handicaps sono costituite con un massimo di **20 alunni**.

In tali classi devono essere assicurati la **necessaria integrazione specialistica**, il servizio socio-psico-pedagogico e forme particolari di sostegno secondo le rispettive competenze dello Stato e degli enti locali preposti ...

Le classi di aggiornamento e le classi differenziali previste dagli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sono abolite.

La legge 104 e
non solo

Anno 1992

Art. 12. Diritto all'educazione e all'istruzione

1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è **garantito l'inserimento** negli asili nido.

2. E' **garantito il diritto all'educazione e all'istruzione** della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.

3. L'integrazione scolastica **ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona** handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

4. L'**esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito** da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

La legge 104 e non solo ...

La legge 107/2015 e i decreti attuativi

D.lvo 66 – 2017, novellato dal 96 del 2019

Legge 107/2015 art. 1 - comma 181, lettera c

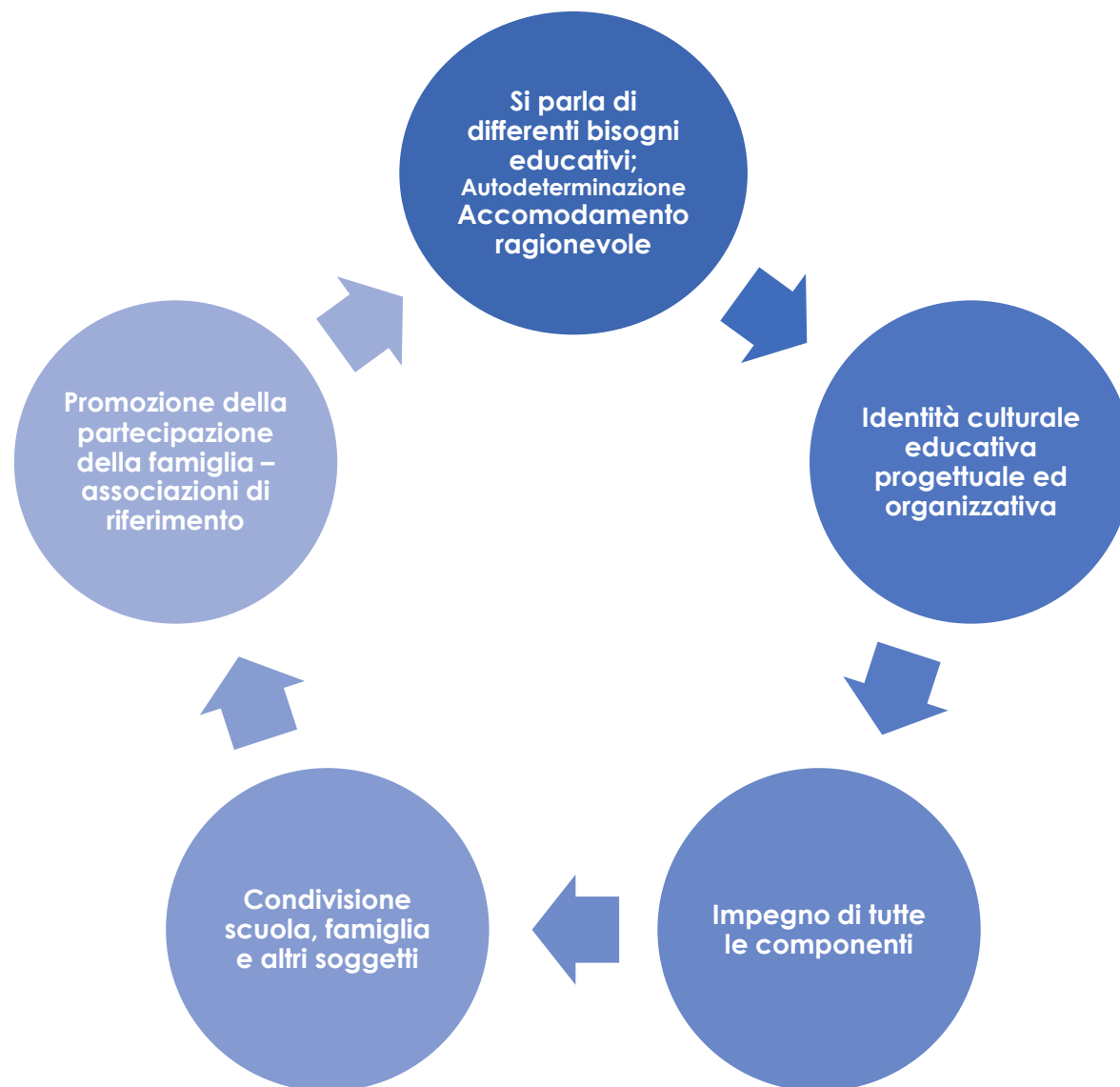
... c) **promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione** attraverso:

- 1) la **ridefinizione del ruolo del personale docente di sostegno** al fine di favorire l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria;
- 2) la revisione dei **criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico**, al fine di **garantire la continuità del diritto allo studio** degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero ordine o grado di istruzione;
- 3) **l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni scolastiche**, sanitarie e sociali, tenuto conto dei diversi livelli di competenza istituzionale;
- 4) la previsione **di indicatori per l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione** scolastica;
- 5) **la revisione delle modalità e dei criteri relativi alla certificazione**, che deve essere volta a individuare le abilità residue al fine di poterle sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e l'inclusione o agli incontri informali;
- 6) **la revisione e la razionalizzazione degli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all'inclusione**;
- 7) **la previsione dell'obbligo di formazione iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i docenti** sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi dell'integrazione scolastica;
- 8) **la previsione dell'obbligo di formazione in servizio per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, rispetto alle specifiche competenze**, sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica;
- 9) **la previsione della garanzia dell'istruzione domiciliare per gli alunni** che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

La legge 104 e
non solo ...

*Il d.lvo 66 2017
novellato dal 96 del
2019*

**D.lvo 66 2017 novellato dal 96 del 2019 -
Art. 1 Principi e finalità**



La legge 104 e
non solo ...

*Il d.lvo 66 2017
novellato dal 96 del
2019*

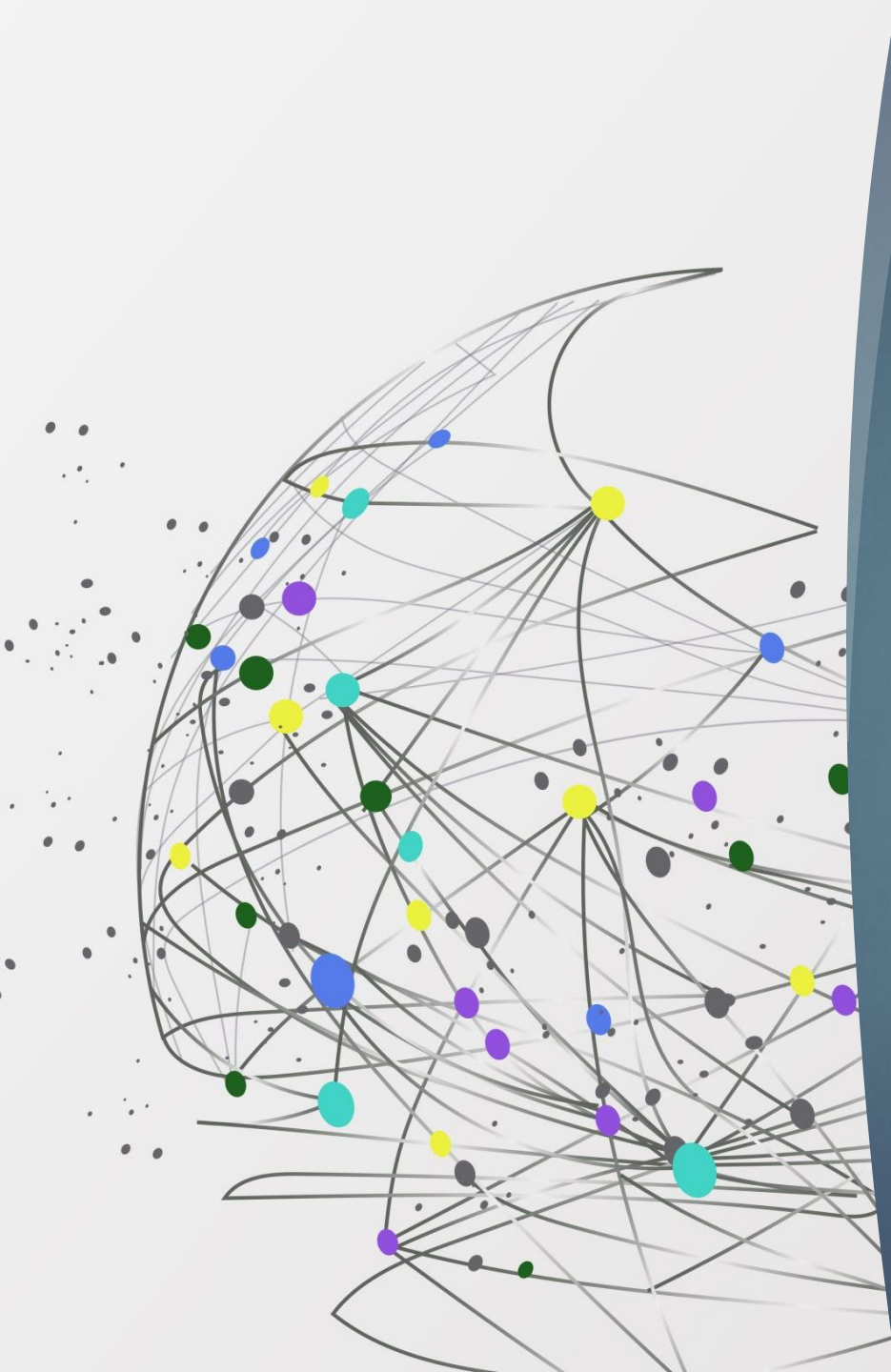
***D.lvo 66 2017 novellato dal 96 del 2019 –
Alcuni articoli***

Art.3 – Prestazioni e competenze; Stato,
regioni e comuni

Art.6 – Progetto Individuale (l. 328/2000)

Art.7 – PEI, dal Profilo di Funzionamento
alla progettazione; CdC, Famiglia,
Specialisti... →GLO

Art.8 – Piano per L'inclusione



Il D.I. 182/2020 *novellato* dal D.I. 153/2023

I DECRETI ATTUATIVI DEL 66 E 96

Il nuovo PEI: un pensiero nuovo che chiede azioni ...

Decreto legislativo 66-2017
(modificato dal d.lvo 96 del 2019)

Il decreto attuativo, decreto interministeriale 182-2020, novellato dal Decreto 153/2023, ha regolato in modo molto specifico lo sviluppo della parte prettamente scolastica del 66-2017 e 96/2019.

Le linee guida e i modelli di PEI, allegati, in particolare definiscono concretamente i processi inclusivi voluti dal decreto: ruoli e compiti dei componenti la realtà scolastica, la famiglia e il territorio, la progettazione, la programmazione, la valutazione delle azioni didattico educative previste nel PEI.

Le linee guida non sono caldi consigli ma sono norma



Il nuovo PEI:

un pensiero nuovo che chiede
azioni ...

Linee guida 153 (novellanti il 182) - Indice

Introduzione, quadro generale, riferimenti normativi

Il Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO)

Composizione del GLO

Partecipazione delle studentesse e degli studenti

Supporto dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare

Incontri del GLO

Organizzazione degli incontri e verbalizzazione

Sezioni del PEI:

1. Quadro informativo
2. Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento
3. Raccordo con il Progetto Individuale
4. Osservazioni sull'alunno per progettare gli interventi di sostegno didattico
5. Interventi sull'alunno: obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità
6. Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori
7. Interventi sul contesto per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo
8. Interventi sul percorso curricolare
 - 8.1 Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO)
- Il percorso di studi dello studente con disabilità e la validità del titolo
9. Organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse
10. Certificazione delle competenze con eventuali note esplicative
11. Verifica finale/Proposte per le risorse professionali e i servizi di supporto necessari
12. PEI redatto in via provvisoria per l'anno scolastico successivo

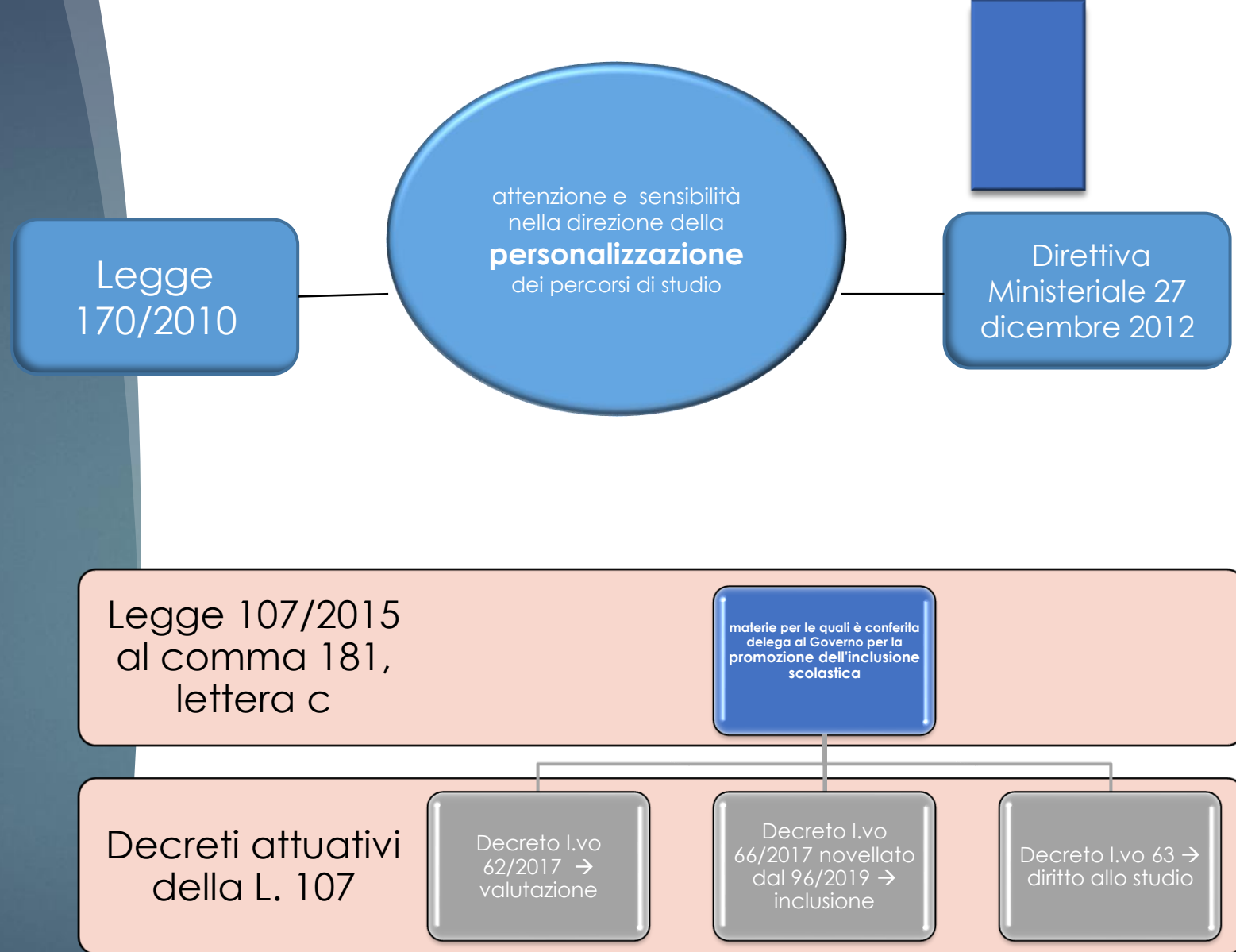
Esame della documentazione

N.B. Si precisa che nel modello di PEI per la Scuola dell'Infanzia non compaiono alcuni paragrafi presenti negli altri modelli, mentre la Sezione sul PCTO è presente solo nel modello della Secondaria di secondo grado.

Il nuovo PEI:

un pensiero nuovo che chiede azioni ...

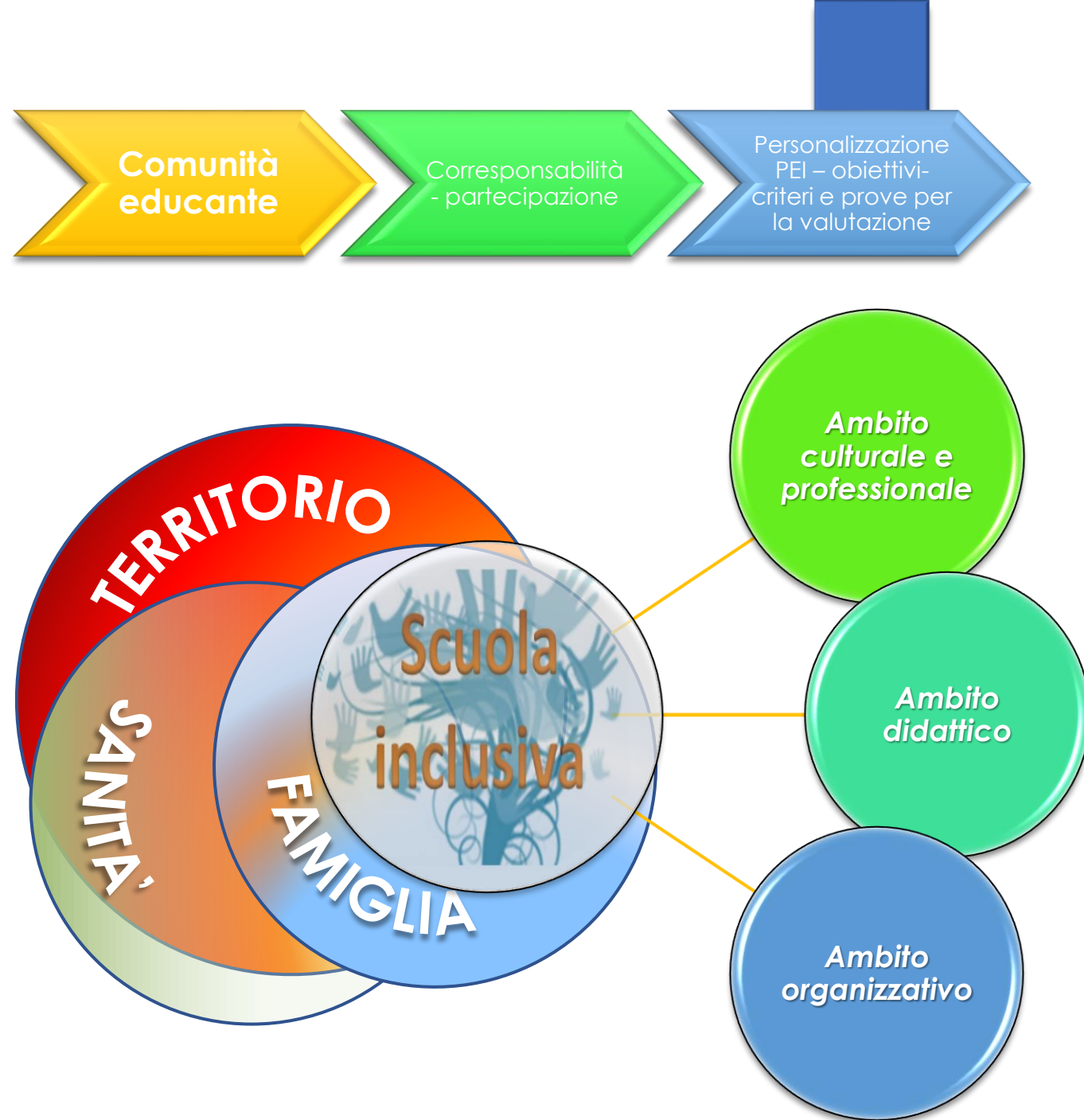
*Introduzione, quadro generale,
riferimenti normativi*



Il nuovo PEI:

un pensiero nuovo che chiede
azioni ...

*Introduzione, quadro generale,
riferimenti normativi*



Il nuovo PEI:

un pensiero nuovo che chiede
azioni ...

***Il Gruppo di Lavoro Operativo
– GLO –
composizione***

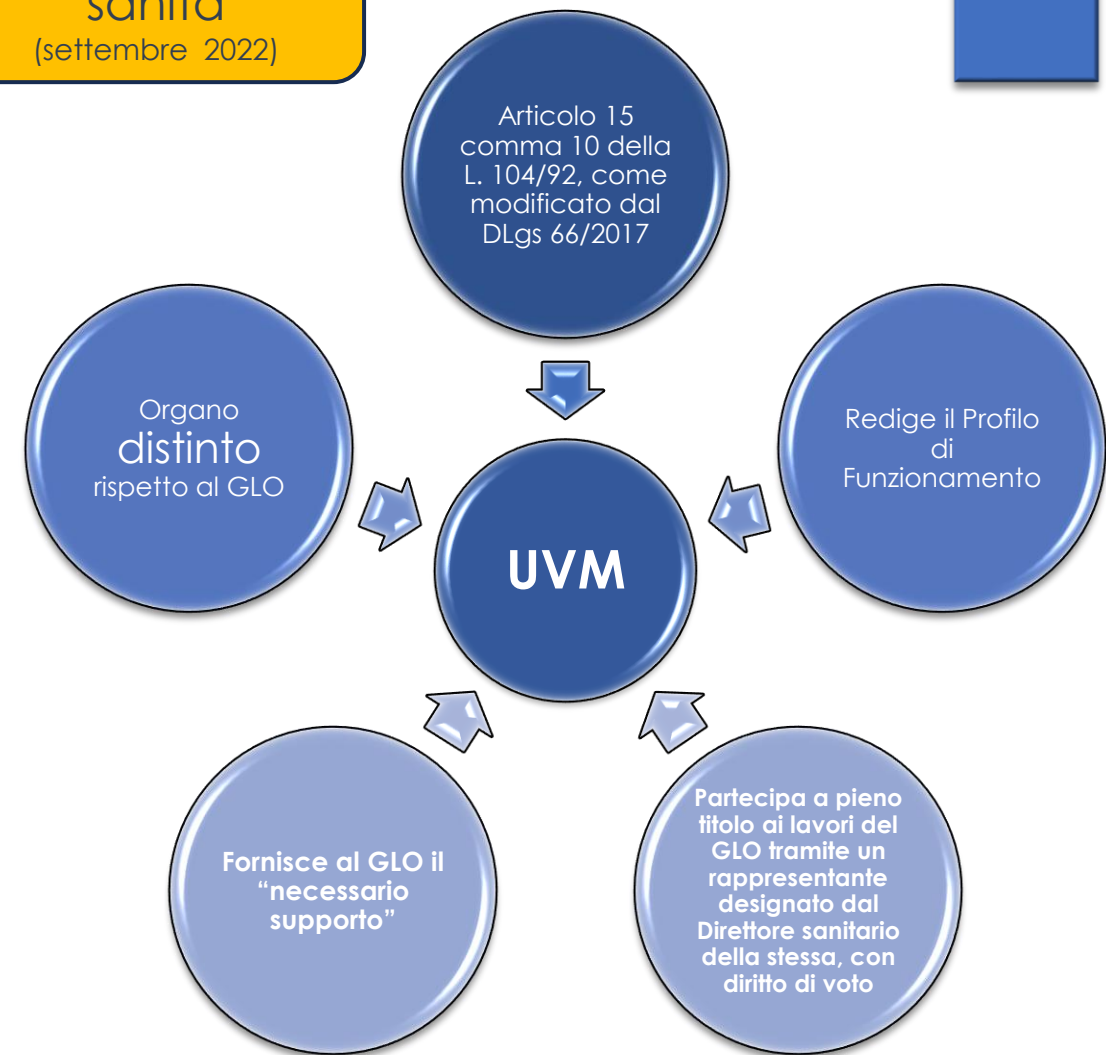


Il nuovo PEI:

un pensiero nuovo che chiede azioni ...

GLO -
Supporto dell'Unità di Valutazione
Multidisciplinare

Linee guida
sanità
(settembre 2022)



L'istituzione scolastica **concorda con l'ASL di riferimento le modalità operative** più idonee per offrire a ogni GLO il tipo di supporto più adatto ...





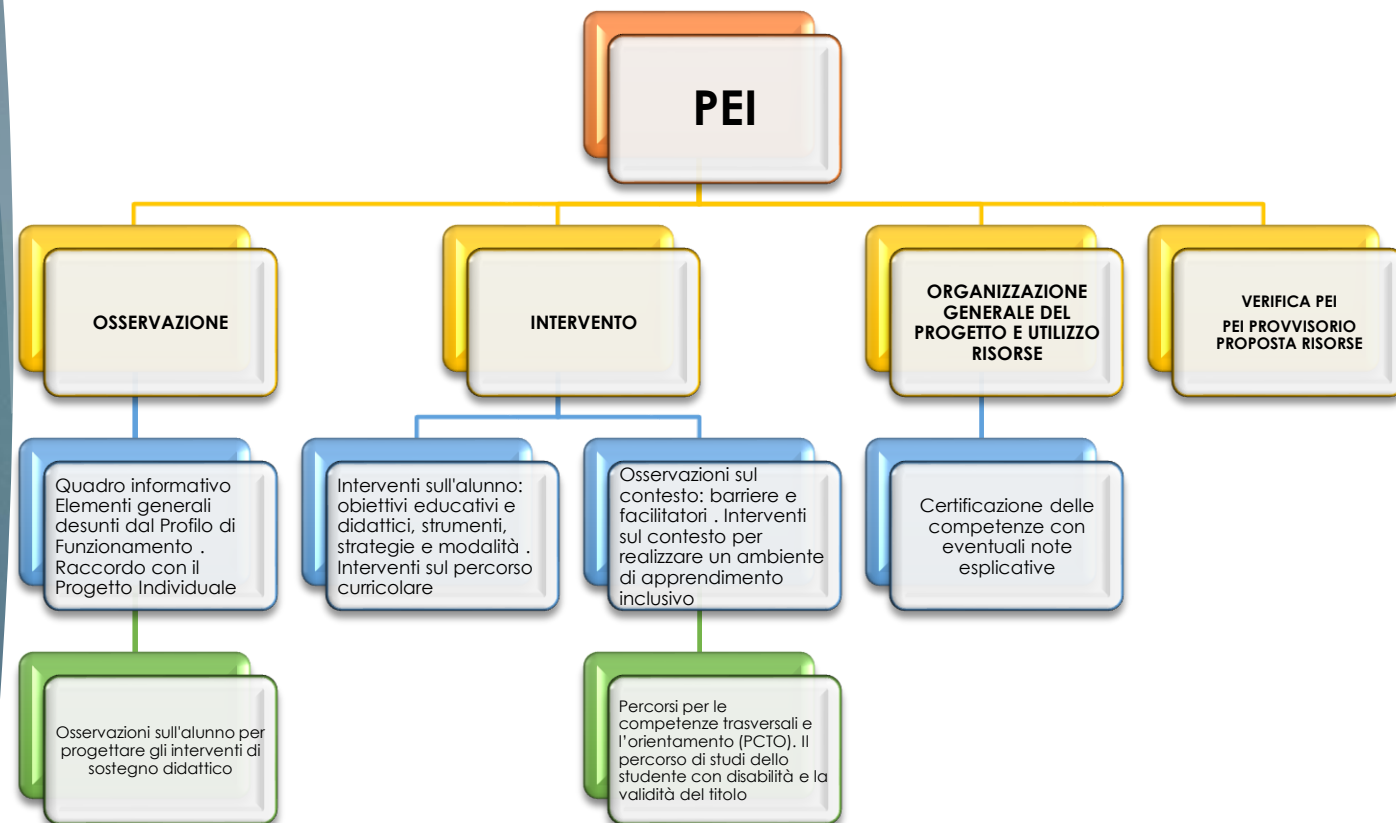
Il nuovo PEI:

un pensiero nuovo che chiede azioni ...

Sezioni del PEI

(il rischio) di antipedagogicità dell' ICF
(Raffaele Ciambrone)

<https://rivistedigitali.erickson.it/integrazione-scolastica-sociale/archivio/vol-19-n-4/il-rischio-di-antipedagogicita-dell-icf/>



I modelli di PEI sono adottati anche per gli alunni con disabilità frequentanti le scuole paritarie di ogni ordine e grado.



Il nuovo PEI:

un pensiero nuovo che chiede azioni ...

Focus su...

« <i>DIMENSIONI</i> » (Art. 7, DLgs n. 66/2017)	« <i>PARAMETRI O ASSI</i> » (DPR 24 febbraio 1994)
A. Dimensione della relazione, della interazione e della socializzazione, per la quale si fa riferimento sia alla sfera affettivo relazionale - considerando ad esempio l'area del sé, le variabili emotivo/affettive dell'interazione, la motivazione verso la relazione consapevole e l'apprendimento - sia alla sfera dei rapporti sociali con gli altri, con il gruppo dei pari e con gli adulti di riferimento - considerando ad esempio la capacità di rispettare le regole del contesto, di giocare/studiare/lavorare insieme agli altri, di condividere l'impegno, i tempi e i risultati comuni;	b.2) affettivo-relazionale , esaminato nelle potenzialità esprimibili rispetto all'area del sé, al rapporto con gli altri, alle motivazioni dei rapporti e dell'atteggiamento rispetto all'apprendimento scolastico, con i suoi diversi interlocutori;
B. Dimensione della comunicazione e del linguaggio per la quale si fa riferimento alla competenza linguistica, intesa come comprensione del linguaggio orale, alla produzione verbale e al relativo uso comunicativo del linguaggio verbale o di linguaggi alternativi o integrativi; si considera anche la dimensione comunicazionale, intesa come modalità di interazione, presenza e tipologia di contenuti prevalenti, utilizzo di mezzi privilegiati;	b.3) comunicazionale , esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione alle modalità di interazione, ai contenuti prevalenti, ai mezzi privilegiati; b.4) linguistico , esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione alla comprensione del linguaggio orale, alla produzione verbale, all'uso comunicativo del linguaggio verbale, all'uso del pensiero verbale, all'uso di linguaggi alternativi o integrativi;
C. Dimensione dell' autonomia e dell'orientamento per la quale si fa riferimento all'autonomia della persona e all'autonomia sociale, alle dimensioni motorio-prassica (motricità globale, motricità fine, prassie semplici e complesse) e sensoriale (funzionalità visiva, uditiva, tattile);	b.8) autonomia , esaminata con riferimento alle potenzialità esprimibili in relazione all'autonomia della persona e all'autonomia sociale; b.6) motorio-prassico , esaminato in riferimento alle potenzialità esprimibili in ordine alla motricità globale, alla motricità fine, alle prassie semplici e complesse e alle capacità di programmazione motorie interiorizzate; b.5) sensoriale , esaminato, soprattutto, in riferimento alle potenzialità riferibili alla funzionalità visiva, uditiva e tattile;
D. Dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell' apprendimento , per la quale si fa riferimento alle capacità mnesiche, intellettive e all'organizzazione spazio-temporale; al livello di sviluppo raggiunto in ordine alle strategie utilizzate per la risoluzione di compiti propri per la fascia d'età, agli stili cognitivi, alla capacità di integrare competenze diverse per la risoluzione di compiti, alle competenze di lettura, scrittura, calcolo, decodifica di testi o messaggi.	b.1) cognitivo , esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione al livello di sviluppo raggiunto (normodotazione; ritardo lieve, medio, grave; disarmonia medio grave; fase di sviluppo controllata; età mentale, ecc.) alle strategie utilizzate per la soluzione dei compiti propri della fascia di età, allo stile cognitivo, alla capacità di usare, in modo integrato, competenze diverse; b.7) neuropsicologico , esaminato in riferimento alle potenzialità esprimibili riguardo alle capacità mnesiche, alla capacità intellettiva e all'organizzazione spazio-temporale; b.9) apprendimento , esaminato in relazione alle potenzialità esprimibili in relazione all'età pre-scolare, scolare (lettura, scrittura, calcolo, lettura

- a. Dimensione della Socializzazione e dell'Interazione
- b. Dimensione della Comunicazione e del Linguaggio
- c. Dimensione dell'Autonomia e dell'Orientamento
- d. Dimensione Cognitiva, Neuropsicologica e dell'Apprendimento

SI PASSA a una serie di "dimensioni" che divengono elementi fondamentali nella costruzione di un percorso di inclusione da parte della "intera comunità scolastica" (prospettiva ICF)

Dimensioni: sono gli elementi fondanti della progettazione educativo-didattica, per la realizzazione di un "ambiente di apprendimento" che dia modo di soddisfare i "bisogni educativi individuati".
La dimensione dell'apprendimento è intesa in senso trasversale, in quanto interessa e coinvolge tutte le altre dimensioni, non solo quella cognitiva
Dal particolare modus operandi basato sulla DF → individuazione di 7 "Assi" → PDF → descrizione funzionale → analisi dello sviluppo potenziale



Il nuovo PEI:

un pensiero nuovo che chiede
azioni ...

Focus su...

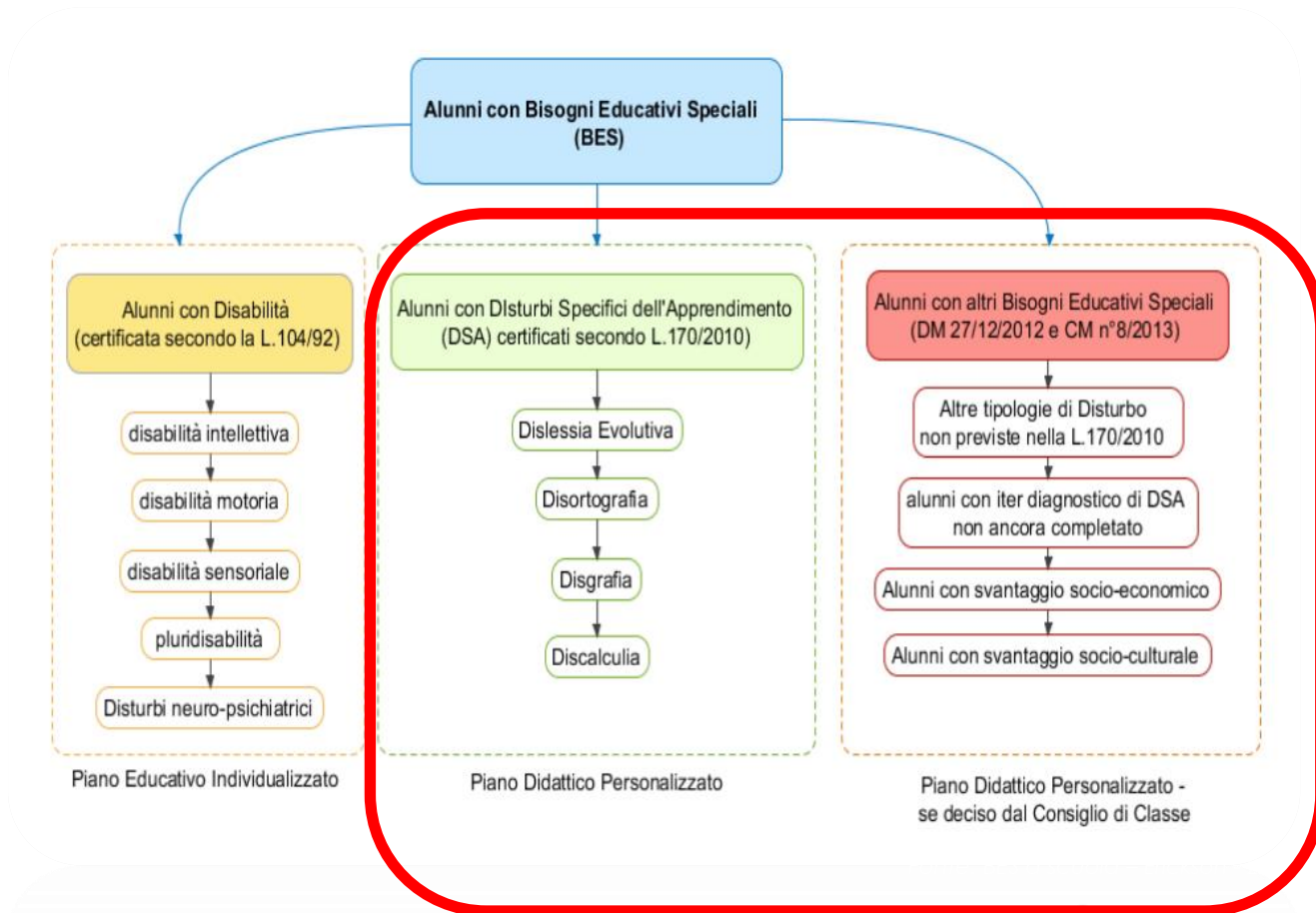
Barriere – facilitatori – contesto –
visione ICF

Personalizzazione -
individualizzazione

Equipollenza – equivalenza

Ambiente inclusivo (UDL?)

BES – bisogni educativi speciali





Fragilità ... difficoltà

Disturbo ... disagio

Mediazione ... facilitazione

Luca è
una lagna

Pietro è timido

Davide è
bravissimo
in tutto

Giulia è un disastro!

Alessia non è
capace
di ascoltare!

Laura è una
bambolina

Apprendimento significativo

L'apprendimento significativo (David Ausubel)
E' un apprendimento costruito, attivo, dove il soggetto interpreta, ristruttura e riorganizza le informazioni.
E' un apprendimento relazionale, dove si strutturano nuove connessioni concettuali.



Apprendimento mnemonico
apprendimento letterale o superficiale

La montagna degli apprendimenti



Elaborazione da «Tavola tassonomica degli apprendimenti» di Franco Frabboni/Arrigo

Luca Grandi

Trasmettere ...
Insegnare ...
Apprendere ...

La legge 8 ottobre 2010 , n. 170 - «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico». e le linee guida

Art. 2

Finalità

1. La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità:
 - a) garantire il diritto all'istruzione;
 - b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
 - c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
 - d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
 - e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;
 - f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
 - g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;
 - h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.



LINEE GUIDA per il diritto allo studio degli alunni con DSA

Premessa

... legge 53/2003 e dai successivi decreti applicativi: “La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche **devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona**, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione. “



Premessa	4
1. I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO	5
1.1 La dislessia	
1.2 La disgrafia e la disortografia	
1.3 La discalculia	
1.4 La comorbilità	
2. L'OSSERVAZIONE IN CLASSE	6
2.1 Osservazione e prestazioni atipiche	
2.2 Osservazione degli stili di apprendimento	
3. DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA E PERSONALIZZATA STRUMENTI COMPENSATIVI, MISURE DISPENSATIVE	8
3.1 Documentazione dei percorsi didattici	
4. UNA DIDATTICA PER GLI ALUNNI CON DSA	20
4.1 Scuola dell'infanzia	
4.2 Scuola primaria	
4.3 Scuola secondaria di I e di II grado	
4.3.1 Disturbo di lettura	
4.3.2 Disturbo di scrittura	
4.3.3. Area del calcolo	
4.4 Didattica per le lingue straniere	
5. LA DIMENSIONE RELAZIONALE	21
6. CHI FA CHE COSA	27
6.1 Gli Uffici Scolastici Regionali	
6.2 Il Dirigente scolastico	
6.3 Il Referente di istituto	
6.4 I Docenti	
6.5 La Famiglia	
6.6 Gli Studenti	
6.7 Gli Atenei	
7. LA FORMAZIONE	
7.1 I contenuti della formazione	
7.2 Corso di perfezionamento e Master in <i>Didattica e psicopedagogia per i Disturbi Specifici di Apprendimento</i>	
7.3 Il progetto "NTD" e il progetto "A scuola di dislessia"	
7.4 I CTS – Centri Territoriali di Supporto	
7.5 Supporto informativo alla formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici	



Le linee guida

1. I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

- 1.1 La dislessia
- 1.2 La disgrafia e la disortografia
- 1.3 La discalculia
- 1.4 La comorbilità

2. L'OSSERVAZIONE IN CLASSE

- 2.1 Osservazione e prestazioni atipiche
- 2.2 Osservazione degli stili di apprendimento

L' **osservazione degli insegnanti** ha " ... ruolo fondamentale, **non solo nei primi segmenti dell'istruzione** - scuola dell'infanzia e scuola primaria - per il riconoscimento di un potenziale disturbo specifico dell'apprendimento, ma anche in tutto il percorso scolastico, per individuare quelle caratteristiche cognitive su cui puntare per il raggiungimento del successo formativo. ..."

"... Quando un docente osserva tali caratteristiche nelle prestazioni scolastiche di un alunno, predispone **specifiche attività di recupero e potenziamento**. Se, anche a seguito di tali interventi, l'atipia permane, sarà necessario comunicare alla famiglia quanto riscontrato, consigliandola di ricorrere ad uno specialista per accertare la presenza o meno di un disturbo specifico di apprendimento. ..."

" ... Gli individui apprendono in maniera diversa uno dall'altro secondo le modalità e le strategie con cui ciascuno elabora le informazioni. Un insegnamento che tenga conto dello **stile di apprendimento** dello studente facilita il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici. ..."

Le linee guida

3. DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA E PERSONALIZZATA STRUMENTI COMPENSATIVI, MISURE DISPENSATIVE

• 3.1 Documentazione dei percorsi didattici

“ ... La **didattica individualizzata** consiste nelle attività di **recupero individuale** che può svolgere l'alunno **per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze**, anche nell'ambito delle strategie compensative e del metodo di studio; tali attività individualizzate possono essere realizzate nelle fasi di lavoro individuale in classe o in momenti ad esse dedicati, secondo tutte le forme di flessibilità del lavoro scolastico consentite dalla normativa vigente. ...”

“... La **didattica personalizzata**, invece, anche sulla base di quanto indicato nella Legge 53/2003 e nel Decreto legislativo 59/2004, **calibra l'offerta didattica, e le modalità relazionali, sulla specificità ed unicità a livello personale dei bisogni educativi che caratterizzano gli alunni della classe**, considerando le differenze individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo; si può favorire, così, l'accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno, lo sviluppo consapevole delle sue 'preferenze' e del suo talento. ...”

“ ... I termini individualizzata e personalizzata **non sono da considerarsi sinonimi.** ...”

Le linee guida

3. DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA E PERSONALIZZATA STRUMENTI COMPENSATIVI, MISURE DISPENSATIVE

• 3.1 Documentazione dei percorsi didattici

“ ... la **scuola predispone, nelle forme ritenute idonee** e in tempi che non superino il primo trimestre scolastico, un documento che dovrà contenere almeno le seguenti voci, articolato per le discipline coinvolte dal disturbo:

- dati anagrafici dell'alunno;
- tipologia di disturbo;
- attività didattiche individualizzate;
- attività didattiche personalizzate;
- strumenti compensativi utilizzati;
- misure dispensative adottate;
- forme di verifica e valutazione personalizzate.
- ...”

“... **è fondamentale il raccordo con la famiglia** ...”

“... Le **misure dispensative** sono invece interventi che consentono all'alunno o allo studente di **non svolgere alcune prestazioni** che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficili e che non migliorano l'apprendimento. ...”

(non è utile far leggere a un alunno con dislessia un lungo brano, concedere maggior tempo allo studente, ridurre i contenuti della prova, ect.)

“ ... Gli **strumenti compensativi** sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria. ..”
(sintesi vocale, registratore, programmi di video scrittura, calcolatrice, strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.)

“ ... Tali strumenti **sollevano l'alunno** o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, **senza peraltro facilitargli il compito** dal punto di vista cognitivo. ...”

Le linee guida

4. UNA DIDATTICA PER GLI ALUNNI CON DSA

- 4.1 Scuola dell'infanzia
- 4.2 Scuola primaria
- 4.3 Scuola secondaria di I e di II grado
 - 4.3.1 Disturbo di lettura
 - 4.3.2 Disturbo di scrittura
- 3.3. Area del calcolo
- 4.4 Didattica per le lingue straniere

5. LA DIMENSIONE RELAZIONALE

- Il successo dell'apprendimento è l'immediato intervento da opporre alla tendenza degli alunni o degli studenti con DSA a una scarsa percezione di **autoefficacia e di autostima.**

Le linee guida

DIDATTICA

Tempi e fasi

Risorse, Strumenti
(mediatori-facilitatori),
Contenuti



Canali sensoriali* e stili di apprendimento



Mediazione e mediatori didattici

Mediatori attivi

Fanno ricorso all'esperienza diretta

Mediatori iconici

Linguaggio grafico e spaziale ... sino alle mappe concettuali

Mediatori analogici

Gioco e simulazione

Mediatori simbolici

Codici di rappresentazione convenzionali ed universali

Le linee guida

6. CHI FA CHE COSA

- 6.1 Gli Uffici Scolastici Regionali
- 6.2 Il Dirigente scolastico
- 6.3 Il Referente di istituto
- 6.4 I Docenti
- 6.5 La Famiglia
- **6.6 Gli Studenti**
- 6.7 Gli Atenei

“ ... **Gli studenti e le studentesse**, con le necessarie differenziazioni in relazione all'età, sono i **primi protagonisti di tutte le azioni** che devono essere messe in campo qualora si presenti una situazione di DSA. Essi, pertanto, hanno diritto:

- ad una chiara informazione riguardo alla diversa modalità di apprendimento ed alle strategie che possono aiutarli ad ottenere il massimo dalle loro potenzialità;
- a ricevere una didattica individualizzata/personalizzata, nonché all'adozione di adeguati strumenti compensativi e misure dispensative.

Hanno il dovere di porre adeguato impegno nel lavoro scolastico.

Ove l'età e la maturità lo consentano, suggeriscono ai docenti le strategie di apprendimento che hanno maturato autonomamente. ...”

7. LA FORMAZIONE

- 7.1 I contenuti della formazione
- 7.2 Corso di perfezionamento e Master in Didattica e psicopedagogia per i Disturbi Specifici di Apprendimento
- 7.3 Il progetto “NTD” e il progetto “A scuola di dislessia”
- **7.4 I CTS – Centri Territoriali di Supporto**
- 7.5 Supporto informativo alla formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici



<https://www.ctscti.istruzione.varese.it/>

Il Piano Didattico Personalizzato PdP

A chi è rivolto

- Alunni con DSA (Legge 170/2010)
- Altri BES (Dir. Min. 27-12-2012 e circ. 8/2013)

Cosa è?

- **Documento di programmazione** con il quale la scuola definisce gli interventi che intende mettere in atto nei confronti degli alunni con BES

Redatto da chi - quando

- E' costruito **in accordo tra docenti**, istituzioni socio sanitarie e famiglia
- Entro il primo trimestre scolastico.
- Anche durante l'anno scolastico qualora emergano nuove situazioni

Contenuto

- Dati anagrafici
- Tipologie di disturbo, disagio socio economico, linguistico
- Attività didattiche individualizzate e personalizzate
- Strumenti compensativi e misure dispensative
- Modalità di verifica e valutazione personalizzata

PDP

Cosa dovrebbe essere?



Uno strumento per ...

- ❑ rendere efficiente ed efficace l'insegnamento;
- ❑ spiegare il funzionamento dell'alunno;
- ❑ individuare i punti di forza su cui fare leva;
- ❑ definire metodologie didattiche condivise.

PDP

Cosa non dovrebbe essere



- ❑ un elenco delle cose che l'alunno non sa fare;
- ❑ una sintesi della valutazione diagnostica;
- ❑ una griglia di valutazione;
- ❑ un documento immutabile.

PDP

Riflessioni



- ❑ quantità o qualità degli interventi?
- ❑ oltre la «lista della spesa»;
- ❑ lettura pedagogica ed educativa;
- ❑ “ascoltare” l’allievo;
- ❑ coerenza interna del documento;
- ❑ impegno e reale collaborazione scuola-famiglia;
- ❑ salvaguardare i diritti ma anche assolvere i doveri;
- ❑ sostenere sempre l’autostima ... non fare coincidere la persona col disturbo che ha ...

L'INTERVENTO



Abilitativo

- Ricerca del miglioramento delle abilità di base

Compensativo

- Aggirare ciò che non è modificabile con strumenti compensativi
 - Atteggiamento positivo
 - Cerco ed utilizzo strategie per offrire pari opportunità



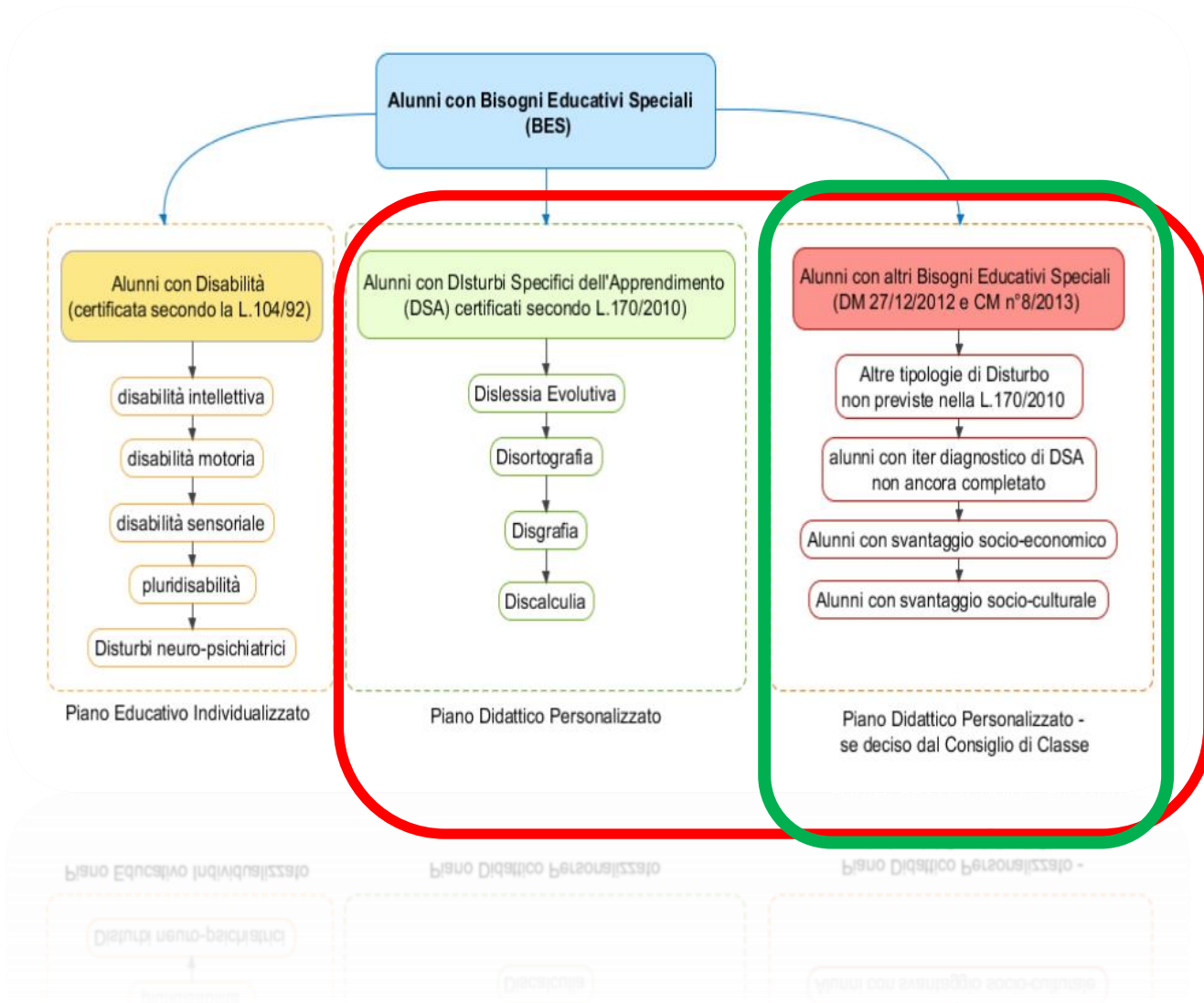
Dispensativo

- Evitare la richiesta di prestazioni impossibili da realizzare perché correlate al disturbo
 - Atteggiamento negativo
 - Esonero da un compito ... valutare con molta attenzione
 - Può creare problemi anche formali (?)

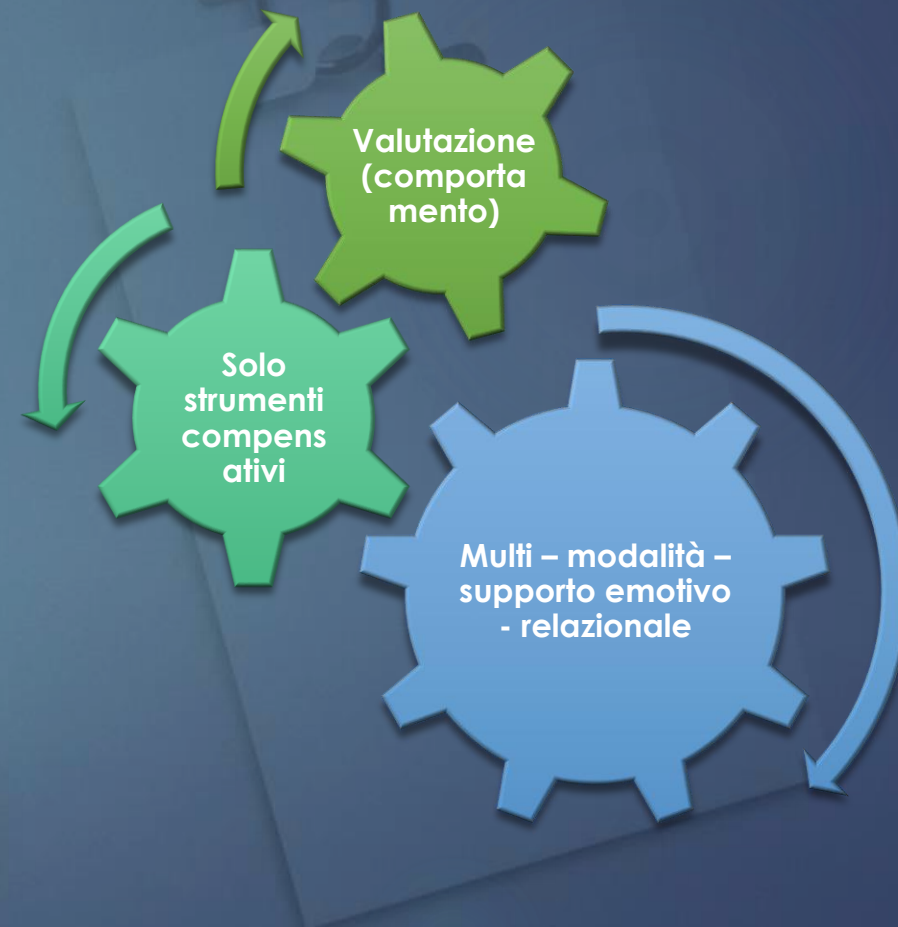
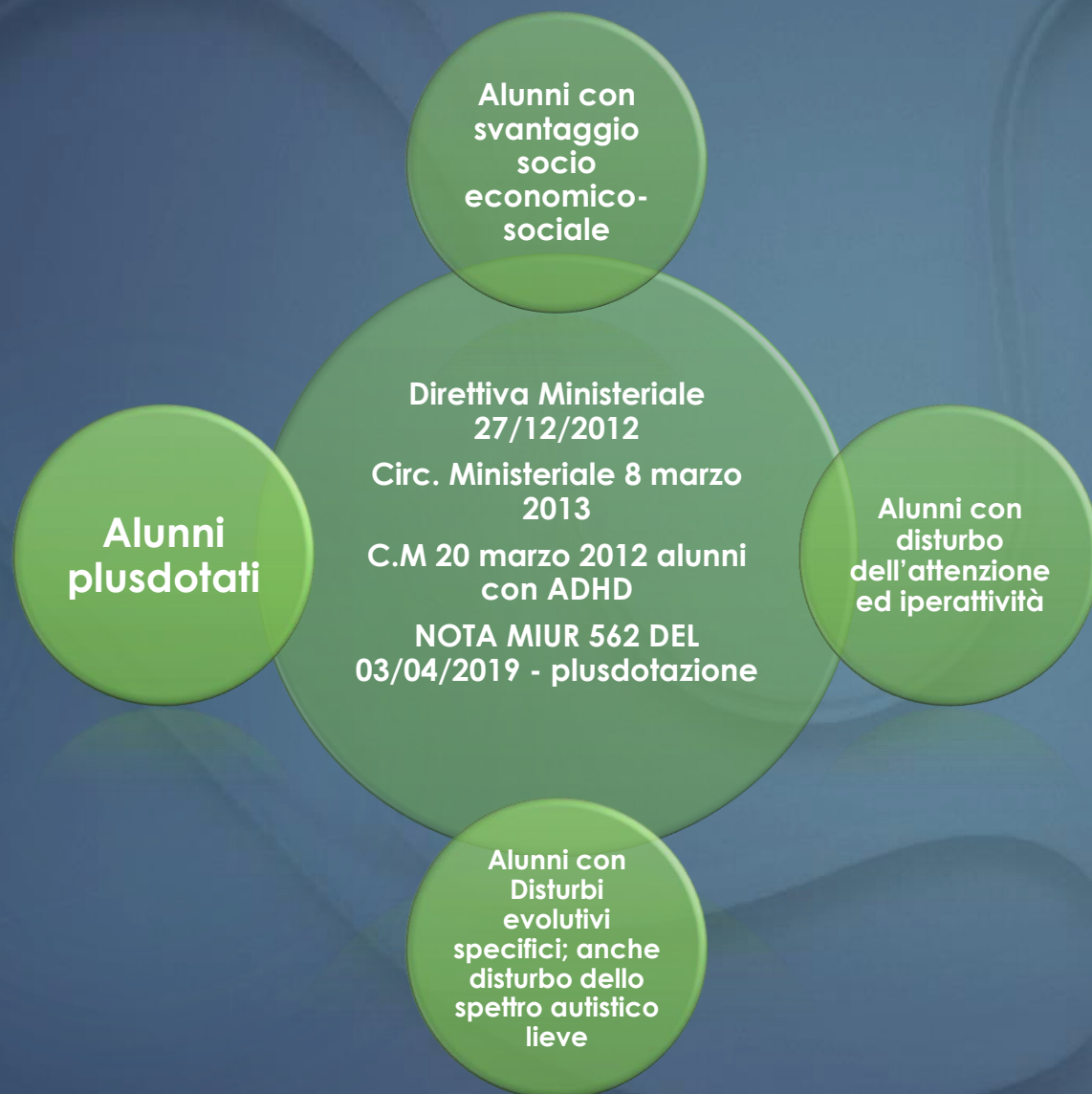


Disturbi Specifici
di Apprendimento

BES – bisogni educativi speciali



Direttive Ministeriali e Circolari per altri BES



E la valutazione? Docenti giudici o allenatori?



Il Decreto
legislativo 62/17
(la valutazione)

E la valutazione?

Docenti giudici o allenatori?

D.Lgs. 62/2017
La valutazione

Ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento

Ha finalità formativa e orientativa

Concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo

Documenta lo sviluppo dell'identità personale

Promuove la autovalutazione di ciascuno

Il Decreto
legislativo 62/17
(la valutazione)



Principi. Oggetto e
finalità della
valutazione e della
certificazione

Stabilire i criteri in
base a PDP e PEI

Personalizzazione

Differenziazione

Grazie

Buon Lavoro